



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Delibera di GIUNTA nr. *76* del 08/03/2018 (COPIA)

Oggetto **REGOLAMENTO PER LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS.N.50/2016 E DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX D.LGS.N. 63/2006. Approvazione.**

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Marzo in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1 FATA VITTORIO	Presente
2 ABASCIA' GIOVANNI	Presente
3 RUGGIERI PAOLO	Presente
4 D'ADDATO STEFANIA	Presente
5 VALENTE VINCENZO	Presente
6 CAPUTI ONOFRIO	Presente
7 BARRA RACHELE	Presente

Tutti presenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente FATA VITTORIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, nel quale è previsto che, nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dev'essere disciplinata la incentivazione del personale tecnico ex articolo 93 del D.Lgs.n.163/2006;

Visto l'articolo 113 del D.Lgs.n.50/2016, in forza del quale:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsti ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti; gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale; la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione; l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto; la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente o dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2; Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di

altri Enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017).

Assunto che, sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs.n.50/2016, le amministrazioni sono tenute a disciplinare la materia in modo conforme alle nuove previsioni legislative per le attività svolte a partire dal 18 aprile 2016, data di entrata in vigore del provvedimento;

Evidenziato che l'approvazione del Regolamento è condizione essenziale per l'erogazione di questi compensi e che, fino alla sua adozione, essi devono essere calcolati da parte dell'Amministrazione e l'erogazione deve essere sospesa, per come chiarito dalla deliberazione della Sez.Reg.le di Controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 353/2016;

Assunto che alla contrattazione collettiva decentrata integrativa è rimessa la definizione della misura della ripartizione dei compensi tra il personale impegnato, nonché la correlazione tra tali compensi e l'indennità di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa e l'indennità di produttività del personale;

Esaminata la bozza del Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del Fondo Incentivante per le Funzioni Tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.n.50/2016, condiviso con le OO.SS., come da verbale di delegazione trattante del 14.11.2017;

Tenuto conto degli orientamenti emersi dai diversi pronunciamenti delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti ed in particolare del parere n.186/2017 - sezione Toscana - e n.92018 - sezione Puglia -;

Dato atto che ai sensi dell'art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000, sono stati acquisiti i pareri di rito, come da allegato prospetto:

1) il Dirigente della Ripartizione Amministrativa f.f. ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;

2) il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha attestato che trattasi di provvedimento senza spese a carico dell'Ente e non sottoposto a parere contabile;

Dato atto, infine, che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in ossequio all'art.97 del D.Lgs.n.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di approvare il "REGOLAMENTO PER LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE EX D.LGS.N.50/2016 E DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE EX D.LGS.N. 63/2006", nel testo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell'Ente, oltre che alle rappresentanze sindacali.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to FATA VITTORIO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 13/03/2018

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO



CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 13/03/2018 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li', 28/03/2018

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 00694

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 24/03/2018.

Li', 26/03/2018

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO



CITTÀ DI BISCEGLIE

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI


COD. FISCALE: 83001630728 - PARTITA IVA: 00973800725

Pareri ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del D.Lgs.n.267/2000:

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI
TECNICHE EX D.LGS. N. 50/2016 E DELLA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE EX D.LGS. N. 63/2006. Approvazione.

Tecnico: _____

27 FEB. 2018
(data)



IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE
RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
(Dott. Francesco Angelo LAZZARO)

Contabile: _____

Art. 49, Comma 1, D.LGS. 267/00
PROVVEDIMENTO SENZA SPESE
A CARICO ENTE E NON SOTTO-
POSTO A PARERE CONTABILE.

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE

02/03/2018 IL DIRIGENTE
(Dott. A. PEDONE)

Visto ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

17 MAR. 2019
(data)

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI BISCEGLIE

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

SOMMARIO

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Campo di applicazione

Capo II - Fondo incentivante per le funzioni tecniche

Art. 3 - Costituzione e accantonamento

Art. 4 - Percentuale effettiva del fondo

Capo III -Ripartizione del fondo

Art. 5 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo

Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

Art. 7 - Ripartizione dell'incentivo

Art. 8 - Termini per le prestazioni

Art. 9 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali

Art. 10 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte

Art. 12 - Incremento della quota del fondo

Art. 13. - Ore di lavoro straordinario

Capo IV - Fondo per l'innovazione

Art. 14 - Percentuale del fondo per l'innovazione

Capo V - Norme finali

Art. 15 – Norme finali e disposizioni transitorie



CITTÀ DI BISCEGLIE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le **funzioni tecniche** svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Bisceglie, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1. è riconosciuto al responsabile unico del procedimento ed ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il fondo di cui al comma 1. è riconosciuto per gli interventi per i quali vi siano progetti esecutivi completi in ogni dettaglio e, soltanto, quando gli stessi abbiano ricevuto i necessari stanziamenti e siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, escluse le manutenzioni ordinarie o straordinarie, servizi, forniture, affidate a mezzo gara.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "**Fondo incentivante per le funzioni tecniche**", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, esclusi gli imprevisti, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.
2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, applicando i seguenti criteri.

VOLUME FINANZIARIO (parametro 1)

Importo posto a base di gara (in euro)	Peso
Fino a 500.000	1
Da 500.001 a 1.000.000	0,95
Da 1.000.001 a 2.000.000	0,90
Da 2.000.001 a 5.000.000	0,85
Oltre 5.000.000	0,80

COMPLESSITÀ OPERE PUBBLICHE (parametro 2a)

Descrizione complessità	Peso
-------------------------	------



CITTÀ DI BISCEGLIE

Opere o lavori che contengono tutti gli elementi indicati di seguito	1
Opere o lavori che contengono 3 elementi indicate di seguito	0,95
Opere o lavori che contengono 2 elementi indicate di seguito	0,90
Opere o lavori che contengono 1 elemento indicato di seguito	0,85
Opere o lavori che non contengono nessuno degli elementi indicate di seguito	0,80

ELEMENTI DI COMPLESSITÀ

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

COMPLESSITÀ APPALTI SERVIZI (parametro 2b)

Descrizione complessità	Peso
Servizi dei settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale.	1
Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali	0,95
Servizi nei settori ordinari	0,90
Servizi di bassa complessità	0,80

COMPLESSITÀ APPALTI FORNITURE (parametro 2c)

Descrizione complessità	Peso
Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale	1
Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali	0,95
Forniture nei settori ordinari	0,90
Forniture di bassa complessità	0,80

L'ammontare del compenso attribuibile come incentivazione al personale è calcolato con la seguente formula $2 * \text{parametro1} * \text{parametro 2a}$ (ovvero 2 b ovvero 2 c).

CAPO III – COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento nei successivi articoli, tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – COSTITUZIONE FONDO - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione L'Amministrazione comunale, su proposta del dirigente titolare del centro di responsabilità cui afferisce la spesa, individua nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento,



CITTÀ DI BISCEGLIE

per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice. Il RUP è nominato con atto formale del dirigente titolare del centro di responsabilità cui affrisce la spesa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'articolazione organizzativa di riferimento, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di Responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il Responsabile unico del procedimento, con determinazione del Dirigente di Ripartizione, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi appartenenti ad altre Ripartizioni. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altra Ripartizione, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Dirigente della Ripartizione coinvolta. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

5. per ogni singolo intervento è assunto provvedimento di costituzione e determinazione dell'accantonamento destinato a confluire nel fondo, con precisazione di:

- a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente Regolamento;
- c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1;
- d) la percentuale di cui all'art. 4;
- e) la ripartizione di cui all'art. 7.
- f) l'individuazione della copertura finanziaria della spesa a valere nel quadro economico del progetto \ intervento e l'impegno della spesa mediante accantonamento nel fondo incentivi tecnici, destinato a confluire in avanzo vincolato per le quote non liquidabili entro il termine dell'esercizio.

6. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **valutazione preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;



CITTÀ DI BISCEGLIE

- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando** (stazione appaltante comunale \ Centrale Unica di Committenza);
e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
g) il **personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Dirigente della Ripartizione titolare del centro di responsabilità cui afferisce la spesa, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Ufficio Responsabile unico del Procedimento	10	40	art. 31	Responsabile unico del procedimento	50	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	30
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	20
Programmazione della spesa per investimenti	5	10	art. 21	Collaboratore/i tecnico/i	10	100
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10
Valutazione preventiva del progetto	5	10	art. 26, c. 6 lett. c) e d)	Collaboratore/i tecnico/i	70	90
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	20
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10	20	stazione appaltante comunale / Centrale unica di committenza	Responsabile S.A.C. /CUC	20	100
				Collaboratore/i tecnico/i	0	40
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	40
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto	10	50	art. 101	Direttore dei lavori/esecuzione	10	80
				Direttore/i operativo/i	0	30
				Ispettore/i di cantiere	0	20



CITTÀ DI BISCEGLIE

				Coordinatore sicurezza	0	30
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10
Collaudo tecnico - amministrativo ovvero verifica di conformità	10	20	art. 102	Collaudatore tecnico - amministrativo	20	100
				Collaudatore statico	0	60
				Collaboratore/i tecnico/i	0	10
				Collaboratore/i amministrativo/i	0	10

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal Responsabile unico del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.

4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del Responsabile unico del procedimento.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – PENALI

1. Il Dirigente della Ripartizione, previo contraddittorio con le parti interessate, procede alla riduzione dell'incentivo a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi previsti dall'articolo 8 si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%;

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO



CITTÀ DI BISCEGLIE

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente della Ripartizione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal Responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento. La corresponsione è disposta, con determinazione dirigenziale, mediante prelievo di una corrispondente quota dal fondo, ovvero dall'avanzo vincolato formatosi a seguito del mancato utilizzo degli accantonamenti entro il termine dell'esercizio, nell'ambito dei vincoli e limiti di spesa e delle corrispondenti voci del fondo per il trattamento accessorio dell'anno nel quale avviene la liquidazione

2. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura dell'100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;

- nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

b) all'approvazione dello stato finale e del collaudo/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;

- la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP.

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno a tutti i dipendenti dell'ente non possono superare il corrispondente stanziamento iscritto nel fondo per il trattamento accessorio per il medesimo anno, nel rispetto dei limiti di spesa per il personale e degli altri vincoli di finanza pubblica.

ART. 12 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.

2. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

ART. 13. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente della Ripartizione, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal Responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.

2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

CAPO IV - FONDO PER L' INNOVAZIONE

ART. 14 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione degli interventi con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, anche per la parte derivante da co-finanziamento, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione



CITTÀ DI BISCEGLIE

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. La costituzione e l'utilizzo del fondo avviene con le stesse modalità previste per il fondo per le prestazioni tecniche di cui al capo II

CAPO V - NORME FINALI

ART. 15 – NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ciascun dirigente, in riferimento ai centri di responsabilità di cui è assegnatario, verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Dirigente della Ripartizione dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'art. 12, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 14, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
6. Per l'attività effettivamente svolta, su incarico formalmente ricevuto dal personale interno nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del d.leg.vo 50/2017 e quella di approvazione del presente Regolamento, potranno essere ripartiti gli accantonamenti già disposti, secondo le disposizioni, i criteri ed i limiti di cui agli articoli che precedono.